

Joann Jan B

UNIVERSITÄT 2 1934

C O N V E N Z I O N E

tra il DEMETER-Bund e.V. con sede in D-7000 Stuttgart-75, Wellingstr. 24, in seguito nominato DEMETER-Bund, e il sig. Felice Guerzoni proprietario di una azienda agricola in Via Taglio 26, 41033 Concordia (MO), in seguito nominato contraente, si stipula e si conviene:

1. Oggetto della convenzione

(1) Il DEMETER-Bund è l'organizzazione fiduciaria incaricata dal Forschungsring e.V. ad amministrare i diritti per la protezione della parola e del marchio "DEMETER" e "Biodyn" così come "del metodo biodinamico".

(2) Il DEMETER-Bund trasmette al contraente l'autorizzazione di contraddistinguere i propri prodotti agricoli, ottenuti applicando il metodo biodinamico, il nome e il marchio "DEMETER/Biodyn" in quanto conformi alle "Norme per il Riconoscimento della Qualità DEMETER". Queste "Norme" fanno parte integrante di questa convenzione e sono riconosciute dal contraente. La violazione delle "Norme" comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il riconoscimento di questi prodotti come pure della qualità "DEMETER/Biodyn" ha luogo annualmente, prima della raccolta, dall'incaricato competente del Forschungsring, esaminando con cura l'esercizio dell'azienda.

2. Contributo

Il contraente si impegna a versare annualmente quale contributo speciale una somma pari al 2% del prezzo di vendita dei prodotti eseguita in dettaglio. Nel caso in cui il prodotto venga consegnato globalmente ad un distributore autorizzato il contributo deve essere versato da quest'ultimo.

3. Immagazzinamento e contraddistinzione dei prodotti

I prodotti "DEMETER/Biodyn" devono essere immagazzinati sempre separati dagli altri prodotti e contraddistinti chiaramente con il nome "DEMETER/Biodyn".

4. La vendita dei prodotti "DEMETER/Biodyn"

(1) Il contraente si impegna a commercializzare solamente come prodotti "DEMETER/Biodyn" merci che riguardo alla qualità, all'assortimento, all'aspetto esteriore non sono inferiori ai prodotti offerti al commercio normale.

(2) Il contraente si impegna di contraddistinguere chiaramente i suoi prodotti "DEMETER/Biodyn". Questa contraddistinzione può avere luogo a mezzo stampa o con applicazione di etichette e simili sugli involucri (ceste, casse ecc.).

(3) Il contraente deve consegnare i prodotti "DEMETER/Biodyn" solamente ai grossisti e agli elaboratori industriali che hanno un contratto DEMETER.

5. Annotazioni obbligatorie

Il contraente registra la vendita dei prodotti "DEMETER/Biodyn", indicando la qualità, la quantità e il prezzo (valgono i documenti richiesti dalle leggi italiane, bolle di accompagnamento ecc.).

6. Diritto di controllo

(1) Il contraente si impegna a confermare annualmente che nella produzione sono state seguite le "Norme Generali per il Riconoscimento della Qualità DEMETER".

(2) Il contraente permette all'incaricato del DEMETER-Bund di visitare la sua azienda agricola, dando tutte le informazioni necessarie.

(3) Il DEMETER-Bund è, in caso di lamentele, autorizzato di far controllare, tramite un incaricato o un Istituto da esso nominato, la qualità della merce e il procedimento applicato nella produzione.

(4) Il contraente mette a disposizione del DEMETER-Bund campioni in quantità adeguata per ogni tipo di prodotto per gli opportuni controlli.

7. Pubblicità per i prodotti "DEMETER/Biodyn"

Il contraente si impegna di presentare al DEMETER-Bund, per ottenere il relativo benessere, tutte le iniziative per annunci, stampati, materiali d'imballaggio, contraddistinzioni e ogni altra possibilità pubblicitaria prima di procedere alla loro stampa.

8. Giurisdizione

Il giudizio sulle controversie che emergono per l'applicazione di questa convenzione deve essere pronunciato escludendo il tribunale pubblico, ricorrendo ad un collegio arbitrale. Il luogo è la sede dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica a Milano.

9. Cambiamento della convenzione

Per il cambiamento e gli ampliamenti di questa convenzione occorre il benessere per raccomandata da parte del DEMETER-Bund perchè esso possa mantenere la sua validità.

10. Durata della convenzione e denuncia

(1) Questa convenzione viene stipulata per un periodo indeterminato.

(2) Può essere disdetto da entrambi le parti con un periodo di preavviso di tre mesi con rispettiva scadenza al 31 dicembre dell'anno. La disdetta deve pervenire per iscritto.

(3) Le condizioni della convenzione possono decadere in ogni momento senza il rispetto dei termini di disdetta in caso che una delle parti manchi gravemente contro gli obblighi di questa convenzione o nel caso che il contraente cessi di applicare le norme del metodo biodinamico nella sua azienda.

Allegato: "Norme Generali per il Riconoscimento della Qualità DEMETER"

Luogo: Concordia (MO)

data: 6.6.84

Il contraente
(utilizzatore del marchio)

Giuseppe J. del Ci

DEMETER-Bund e.V.

Anton Brada

Anton Brada